

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3470

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato VITO

Modifiche agli articoli 7 e 8 della Costituzione concernenti l’abolizione del principio concordatario nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica

Presentata il 17 febbraio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è volta a modificare gli articoli 7 e 8 della Costituzione al fine di superare la previsione del regime concordatario introdotto nell’ordinamento italiano nel 1929 e successivamente inserito nella Costituzione repubblicana. Viene al contempo confermato nella Carta costituzionale il riconoscimento dell’indipendenza e della sovranità dell’ordinamento della Chiesa cattolica.

In base al citato articolo 7 della Costituzione le norme concordatarie godono di una peculiare collocazione nel sistema delle fonti del diritto, potendo resistere all’abrogazione da parte sia di leggi unilaterali dello Stato sia di *referendum* abrogativi, nonché derogare a puntuali norme costituzionali, con il solo limite del rispetto dei principi costituzionali.

La Corte costituzionale nella sentenza n. 16 del 7 febbraio 1978 ha sottolineato

come il richiamato articolo 7 della Costituzione contenga una norma « di accoglimento del principio concordatario, nei termini risultanti dai Patti lateranensi », attribuendo loro una precisa « rilevanza » o « copertura costituzionale » (come la stessa Corte ha ritenuto — rispettivamente — nelle sentenze n. 12 del 1972, n. 175 del 1973 e n. 1 del 1977). La circostanza che i Patti non abbiano la forza attiva di « negare i principi supremi dell’ordinamento » non esclude affatto, quindi, che sotto il profilo della forza passiva o della resistenza all’abrogazione tali fonti normative siano assimilabili alle norme costituzionali; tanto è vero che esse non possono venire legittimamente contraddette od alterate se non con lo strumento delle leggi di revisione costituzionale, là dove si tratti di modificazioni unilateralmente decise dallo Stato italiano.

E dunque ne discende, secondo la prospettiva che la Corte costituzionale ha fatto espressamente propria nella citata sentenza n. 1 del 5 gennaio 1977, che la « “copertura costituzionale” fornita dall’articolo 7, secondo comma, Cost. » garantisce al tempo stesso i Patti Lateranensi e l’articolo 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato loro una piena ed intera esecuzione.

Alla luce delle considerazioni esposte, la presente proposta di legge costituzionale apporta modifiche agli articoli 7 e 8 della Costituzione eliminando ogni riferimento alle modalità di regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sulla base del principio concordatario.

Con la modifica proposta cambia dunque l’impostazione di fondo dell’articolo 7 della Costituzione, in quanto la Chiesa cattolica viene equiparata alle altre confessioni religiose nelle modalità di regolazione dei rapporti con lo Stato italiano.

Parallelamente, è intenzione del proponente presentare atti di indirizzo rivolti al Governo finalizzati alla revisione o alla denuncia dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, così come avvenuto con le mozioni per la revisione dei Patti Lateranensi, discusse e approvate dalla Camera dei deputati il 5 ottobre 1967.

Com’è noto, la sostanziale incompatibilità di numerose disposizioni contenute nei Patti Lateranensi con i principi fondamentali della Costituzione repubblicana ha comportato la necessità di una loro revisione e l’avvio di una trattativa con la Santa Sede che, nel 1984, ha condotto alla stipulazione di un nuovo Concordato, reso esecutivo ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121, e di un successivo Protocollo, fatto a Roma il 15 novembre 1984, reso esecutivo ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 206. Il nuovo Concordato, da un lato, abolisce una serie di privilegi della Chiesa cattolica ritenuti non compatibili con lo Stato laico e pluralista, *in primis*, non viene più riprodotta la previsione della religione cattolica come « sola religione dello Stato », ma, dall’altro lato, ne ha garantito gli spazi di libertà, ad esempio, in ambito scolastico.

Attualmente i rapporti tra lo Stato italiano e la Santa Sede sono disciplinati dal richiamato Accordo del 1984, con cui si è proceduto all’adeguamento del regolamento dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica ai principi della Costituzione repubblicana, attraverso il procedimento di revisione bilaterale di cui all’articolo 7, secondo comma, della stessa Costituzione.

Come argomentato dalla dottrina costituzionalistica più aggiornata, il principio stesso del Concordato è inconciliabile con un sistema democratico liberale; è un sistema che ha senso e si giustifica in presenza di regimi autoritari o totalitari, nei confronti dei quali le chiese, con i concordati, da un lato assicurano solo a sé stesse, dunque come privilegi, spazi di libertà, dall’altro realizzano intese di potere spesso a detrimento delle libertà anche di quelle dei propri stessi fedeli.

L’autentica libertà religiosa, invece, si realizza dove lo Stato democratico liberale la riconosce piena e uguale a ogni cittadino e a ogni confessione, in quanto per propria natura è impegnato a garantire le libertà fondamentali e l’uguaglianza di ognuno di fronte alla legge. È questa la più sicura garanzia offerta non solo alle minoranze religiose, ma anche ai cittadini che professano la religione maggioritaria, come è in Italia quella cattolica.

Per realizzare questa riforma si devono modificare gli articoli 7 e 8 della Costituzione, che fondano le relazioni fra lo Stato e le chiese sul principio concordatario e sull’ineguaglianza giuridica.

Con la presente proposta di legge si intende dunque fornire alla materia religiosa una disciplina adeguata ai tempi e alla moderna coscienza democratica e laica.

Tale modifica si impone con particolare urgenza in questa fase storica in cui, com’è noto, al fine di garantire il rispetto dei contenuti dell’Accordo del 1984 al Parlamento è stato chiesto di modificare o, addirittura, di sospendere l’esame di progetti di legge, come avvenuto nella recente vicenda del cosiddetto « disegno di legge Zan » (atto Senato n. 2005) recante misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul

nesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità. In tale occasione la Segreteria di Stato vaticana ha inviato all'Ambasciata italiana presso la Santa Sede la nota verbale del 17 giugno 2021, nella quale ha sottolineato come taluni punti del disegno di legge n. 2005, approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 e all'esame del Senato della Repubblica, particolarmente « nella parte in cui stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi "fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere" avrebbero l'effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario ».

La Santa Sede ha quindi evidenziato che il testo della proposta violerebbe in alcuni contenuti l'Accordo del 1984. Si tratta di un atto che non ha precedenti pubblici nella storia del rapporto con lo Stato italiano: mai, infatti, la Santa Sede era intervenuta espressamente nell'*iter* parlamentare di una legge italiana, esercitando le facoltà previste dai Patti Lateranensi e dalle loro successive modificazioni.

L'ingerenza della Chiesa cattolica nell'attività del Parlamento italiano ha indotto il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, a intervenire in merito nella seduta del Senato del 23 giugno 2021, precisando che « il nostro è uno Stato laico », che « il Parlamento quindi è certamente libero di legiferare e di discutere » e che secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 12 aprile 1989 « la laicità non è indifferenza dello Stato rispetto al fenomeno religioso, ma tutela del pluralismo e delle diversità culturali ».

Da ultimo, i recenti giudizi di inammissibilità dei *referendum* abrogativi pronunciati dalla Corte costituzionale in data 15 e 16 febbraio 2022, compreso quello concer-

nente l'articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente) fondato sull'affermazione che a seguito dell'abrogazione, ancorché parziale, non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, rendono improcrastinabile la discussione in Parlamento di temi etici e di libertà di assoluta importanza, nel rispetto del principio di laicità dello Stato e senza condizionamenti o interferenze.

La presente proposta di legge costituzionale si compone di due articoli.

L'articolo 1 abroga il secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione. In tale modo viene eliminato il riferimento costituzionale ai Patti Lateranensi e al procedimento concordatario, che attualmente presuppone modifiche accettate da entrambe le parti. Ne deriva, a contrario, che gli interventi di revisione della disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica che ne circoscrivano fortemente la portata possano essere disposti mediante interventi di legislazione ordinaria, nel rispetto dell'articolo 8 della Costituzione. La modifica proposta manterrebbe inalterato il riconoscimento della Chiesa cattolica quale soggetto giuridico dotato di una propria soggettività internazionale, fermo restando il dettato del primo comma dell'articolo 7 in forza del quale « lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ».

L'articolo 2 modifica, di conseguenza, l'articolo 8 della Costituzione al fine di equiparare la Chiesa cattolica alle altre confessioni religiose, che ai sensi della Carta sono ugualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato italiano sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 7 della Costituzione è abrogato.

Art. 2.

Al secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione le parole: « diverse dalla cattolica » sono soppresse.



18PDL0175510